



23819-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

Mariastefania Di Tomassi	- Presidente -	Sent. n. sez. 1233/20
Angela Tardio		CC - 22/6/2020
Palma Talerico		
Francesco Aliffi		R.G.N. 6985/20
Carlo Renoldi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Ministero della Giustizia
nel procedimento nei confronti di
(omissis) , nato a (omissis) ,
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma in data 16/1/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) , detenuto nella Casa circondariale di Sassari in quanto sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-*bis* Ord. pen., aveva presentato reclamo al Magistrato di sorveglianza di Viterbo, ai sensi degli artt. 35-*bis* e 69, comma 6, lett. *b*), Ord. pen., avverso il rigetto, opposto da parte della Direzione della Casa circondariale di (omissis), della richiesta di essere autorizzato ad effettuare un colloquio in video-collegamento con la propria moglie, all'epoca sottoposta a misura di prevenzione e impossibilitata a recarsi in quell'Istituto.

Secondo il Magistrato di sorveglianza, infatti, la materia dei colloqui per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. era disciplinata dall'art. 16, circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 3676/6126 del 2/10/2017, che non contemplava tale forma di colloquio fra detenuti e familiari in libertà; tanto più che anche la nota in data 11/7/2017 del D.A.P. aveva chiarito che il sistema del videoconferenza era utilizzato solo per la partecipazione dei detenuti agli impegni di giustizia, con la modalità della partecipazione dell'udienza a distanza ex art. 146-*bis* disp. att. cod. proc. pen.; e non avendo l'Amministrazione penitenziaria il potere di disporre il trasferimento della moglie presso l'Istituto di detenzione del marito, né di imporre all'Autorità giudiziaria competente di autorizzare la donna ad allontanarsi dal comune nel cui territorio era obbligata a soggiornare.

1.1. Avverso il predetto provvedimento il detenuto propose reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale, con ordinanza in data 16/1/2020, lo accolse. Dopo avere ricordato il diritto di ciascun detenuto a effettuare i colloqui con i propri familiari, diritto di diretta derivazione costituzionale e previsto da varie disposizioni dell'ordinamento penitenziario (v. artt. 28, 18, comma 3, 1, comma 6, e 15 Ord. pen., 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e che i colloqui visivi sono previsti anche per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-*bis* Ord. pen., ancorché assistiti da particolari cautele (v. art. 16, circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017), il Collegio capitolino riportò gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sull'argomento, rilevando come secondo un più risalente indirizzo fosse stata affermata la legittimità dei colloqui visivi periodici del detenuto con un congiunto, parimenti detenuto, con il sistema della videoconferenza; e come, secondo altro, più recente, orientamento fosse stato affermato che la legge non contemplasse, né per i detenuti in regime ordinario, né per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. video-conferenze o video-colloqui e come la stessa nemmeno permettesse di realizzare «colloqui visivi *sui generis* via Skype», delimitando con precisione il concetto di «colloquio», così come quello di «corrispondenza telefonica». Secondo il Tribunale di sorveglianza, in ogni caso, doveva essere condivisa la prima opinione, in quanto maggiormente idonea a contemperare le esigenze di tutela della collettività con quelle connesse ai diritti del detenuto, i quali non devono essere compressi con misure meramente afflittive, laddove il sacrificio non risponda alla concreta esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. E del resto, tale soluzione, secondo il Collegio romano, appariva in linea con la circolare del 30 gennaio 2019, n. 0031246U, emanata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Direzione Generale detenuti e trattamento, con la quale era stato previsto, sia pure sperimentalmente e per il solo circuito della cd. media sicurezza, l'utilizzo della piattaforma *Skype for business* per

l'esecuzione di video-chiamate da parte dei detenuti e internati, specificandosi che la video-chiamata dovesse essere equiparata ai colloqui previsti dagli artt. 18 Ord. pen. e 37, d.P.R. n. 230 del 2000, all'uopo indicando le modalità per assicurare l'identificazione della persona con la quale veniva effettuato il colloquio, l'utilizzazione, in appositi locali degli istituti, di postazioni informatiche abilitate, il controllo visivo del personale della polizia penitenziaria, in grado, da postazione remota, di visualizzare le immagini presenti sul *monitor* del *computer* utilizzato dal detenuto e di interrompere la comunicazione in caso di comportamenti non corretti del detenuto o dei familiari. Una soluzione, questa, condivisa dal Tribunale, oltre che per la sua idoneità ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari ed evitare trasferte costose, insostenibili fisicamente per gli anziani e i malati e psicologicamente stressanti per i fanciulli, in ragione della possibilità di assicurare adeguate garanzie di sicurezza e di correttezza dei comportamenti durante lo svolgimento del colloquio. Sicché, concluse il Tribunale, il video-collegamento poteva essere effettuato sia utilizzando gli strumenti in dotazione dei due istituti penitenziari di assegnazione per la videoconferenza in occasione della partecipazione a impegni giudiziari, sia il video-collegamento attraverso la piattaforma *Skype for business* predisposta dal Ministero, sia con le modalità utilizzate per il video-collegamento con la Magistratura di sorveglianza per le rogatorie o per i colloqui, purché con l'adozione delle cautele previste dall'art. 41-*bis* Ord. pen., quali il controllo auditivo, la registrazione del colloquio e il controllo visivo da postazione remota da parte dell'operatore penitenziario. All'uopo, il Tribunale ordinò all'Amministrazione penitenziaria di porre in essere tutte le attività necessarie sul piano organizzativo affinché, attraverso la strumentazione tecnica già a sua disposizione, venisse garantito il colloquio visivo periodico tra (omissis) e la moglie, con l'adozione delle precauzioni previste per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-*bis* Ord. pen. e di quelle prescritte dalla circolare del DAP 30/1/2019 relativamente al controllo visivo da postazione remota.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ministro della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. a) e b) e 18 Ord. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il Tribunale non abbia considerato, come affermato dalla Prima Sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 16557/2019, l'assenza di un'espressa disciplina normativa che, in relazione sia ai detenuti in regime ordinario che a quelli in regime differenziato, individui i presupposti del video-collegamento, dettando una specifica regolamentazione quanto agli strumenti da adottare in condizioni di sicurezza, ai poteri di controllo delle Autorità penitenziarie e alle necessarie



coperture di spesa. Regolamentazione che sarebbe viepiù necessaria per i detenuti sottoposti al regime differenziato, per i quali l'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. b) e la circolare dipartimentale del 2/10/2017 prevedono che i colloqui siano svolti «in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti» e, dunque, di persona e non a distanza; e che «solo per coloro che non effettuano colloqui», ad esempio ove il familiare sia a sua volta detenuto, «può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto (...), e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione». Dunque, la materia dei colloqui costituirebbe un ambito interamente regolamentato dalla legge, che non contemplerebbe videoconferenze o video-colloqui e nemmeno permetterebbe di costruire «colloqui visivi *sui generis*», poiché la legge delimiterebbe con precisione il concetto di «colloquio», così come quello di «corrispondenza telefonica», rientrando la videoconferenza nelle forme di partecipazione a distanza alle udienze dibattimentali o per evitare problemi di sicurezza nelle traduzioni di certe tipologie di detenuti e non per facilitare i rapporti di costoro con i parenti. Né potrebbe utilizzarsi la disciplina dettata dalla circolare del Ministero della giustizia del 30/1/2019, siccome relativa ai soli detenuti sottoposti a un regime di media sicurezza, non essendovi per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* Ord. pen. una base legale predeterminata che tenga conto delle esigenze di sicurezza nel controllo della corrispondenza telefonica, considerato anche che la registrazione del colloquio non rimarrebbe custodita presso l'istituto penitenziario, come richiesto dalla vigente normativa, ma presso il *data center* di (omissis), con il conseguente pericolo di indebite divulgazioni di notizie riservate e di ritardi nel fornire le registrazioni alle Procure Distrettuali che ne facciano richiesta.

Quanto all'utilizzo della piattaforma *Skype for business*, la strumentazione sarebbe ancora in fase sperimentale e introdotta, allo stato, esclusivamente per i detenuti appartenenti al circuito della c.d. "media sicurezza", sicché il Tribunale di sorveglianza avrebbe introdotto una modalità di espletamento dei colloqui con i familiari a favore dei detenuti appartenenti al regime del 41-*bis* Ord. pen. non contemplata dal vigente sistema normativo. E l'assenza di disciplina delle relative modalità di utilizzo anche per garantire la sicurezza dei colloqui, non si attaglierebbe alle rigide regole dettate dall'art. 41-*bis* Ord. pen., che il legislatore avrebbe inteso regolamentare direttamente e in dettaglio. Tanto più che l'ordinanza impugnata non chiarirebbe se i colloqui siano registrabili e in che modo, non regolamenterebbe le modalità di conservazione e di utilizzazione delle registrazioni, né affronterebbe il problema della possibilità, da parte di terzi, di intercettare e ascoltare le conversazioni nonché le relative garanzie da approntare. Inoltre, l'assenza di una disciplina unitaria rischierebbe di determinare una

disparità di trattamento tra i detenuti, ove si affidasse ai singoli magistrati di sorveglianza la verifica della praticabilità in concreto delle soluzioni tecnologiche ipotizzate.


2.1. In via subordinata, il ricorso sollecita la rimessione della questione di diritto alle Sezioni Unite ex art. 618 cod. proc. pen., tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali, specialmente nella magistratura di sorveglianza, oltre che, come detto, nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

3. In data 20/12/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. In data 16/6/2020, l'avv. (omissis) ha depositato, per conto del detenuto, una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, nella quale ha dedotto, che: il regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. sarebbe finalizzato a evitare contatti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza; le regole del regime differenziato soggiacerebbero, comunque, al duplice limite della congruità della misura applicata rispetto allo scopo che essa persegue e della funzione rieducativa della pena e del divieto di pene contrarie al senso d'umanità; che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma aveva chiarito come la circolare D.A.P. del 30/1/2019 equiparasse la videochiamata ai colloqui visivi, richiamando le norme dell'ordinamento penitenziario, sicché la verifica della praticabilità di soluzioni tecnologiche alternative era stata a un provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria, non essendovi ostacoli alla registrabilità dei colloqui, alla possibilità che un operatore da remoto potesse interrompere immediatamente il collegamento, alla presenza della piattaforma *Skype for Business* negli istituti in cui erano allocati i due detenuti, ove era utilizzata per le udienze dinanzi ai locali Tribunali di sorveglianza, sul presupposto della sicurezza di tali sistemi, validati dalla stessa Amministrazione e non suscettibili di determinare costi aggiuntivi; che le norme emanate a causa dell'attuale emergenza epidemiologica sarebbero applicate laddove vi siano situazioni particolari, come nel caso di specie, atteso che (omissis) e la moglie non si incontrerebbero dal 2015, essendo entrambi ristretti in regime ex art. 41-bis Ord. pen.; non vi sarebbe il divieto di applicare la circolare D.A.P. del 30 gennaio 2019 anche ai detenuti sottoposto all'art. 41-bis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.



2. Un consolidato orientamento giurisprudenziale qualifica i colloqui visivi come un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali gli artt. 28 Ord. pen., secondo cui «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»; 18, comma 3, che riconosce «particolare favore (...) ai colloqui con i familiari»; 1, comma 6, e 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688). Un diritto che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale stabilisce che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...»), sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui).

Ne consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-*bis* Ord. pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi. Così, l'art. 41-*bis* Ord. pen. prevede, al comma 2-*quater*, lett. b), che esso sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e che in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione.

Dunque, come già per i detenuti ordinari, anche per quelli sottoposti al regime differenziato, la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: in presenza degli interlocutori o con il mezzo del telefono.

3. Tuttavia, l'evoluzione tecnologica ha reso possibile nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate).

Di fronte a tali novità tecnologiche, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha assunto posizioni non univoche, talvolta ammettendo anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato i colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione a distanza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417), talaltra accedendo alla soluzione negativa, in ragione della mancanza di un'espressa disciplina normativa che individuasse i presupposti della comunicazione a distanza e che dettasse una specifica regolamentazione delle modalità esecutive e delle relative coperture di spesa (Sez. 1, n. 16557 del 22/3/2019, CC Sassari, Rv. 275669).

Secondo la stessa Amministrazione penitenziaria le forme di comunicazione a distanza devono essere, comunque, ricondotte nell'alveo dei «colloqui visivi», dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. media sicurezza, dalla circolare DAP del 29 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato delle linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di video-chiamata tramite la piattaforma *Skype for business*.

Ne consegue che, per i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina – per quanto riguarda l'individuazione degli organi competenti all'autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonché le modalità di controllo – è stata individuata in quella dettata dagli artt. 18 Ord. pen. e 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (cd. regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario). La possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione è stata condivisibilmente giustificata dall'Amministrazione penitenziaria con l'esigenza di «facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie». E', infatti, notorio che assai frequentemente i congiunti del detenuto si trovino nella impossibilità di effettuare i colloqui in ragione della distanza dal luogo in cui quest'ultimo è ristretto; sicché tale innovativa forma di comunicazione è stata individuata, dalla stessa Amministrazione, come un rilevante strumento per garantire l'effettività del diritto in questione.

Una esigenza che il decreto legge 10 maggio 2020, n. 29, dettato per la gestione della cd. emergenza Covid-19, ha inteso parimenti perseguire attraverso la previsione della possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere "a distanza" i colloqui con i congiunti (o con gli altri soggetti cui hanno diritto), mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone

l'Amministrazione penitenziaria e minorile ovvero mediante corrispondenza telefonica, autorizzabile oltre i limiti dell'art. 39, comma 2, reg. esec. e dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121. Una disciplina che, seppur temporalmente circoscritta, non distingue tra i detenuti cui è riferibile e che, dunque, ben potrebbe essere ritenuta applicabile anche al caso di coloro che siano assoggettati al regime penitenziario differenziato.

4. Le considerazioni che precedono, segnalano, perciò, da un lato, l'esistenza di un diritto alla realizzazione del colloquio e, dall'altro lato, si inseriscono nel contesto di una disciplina, certamente più restrittiva, disegnata per i detenuti sottoposti al regime differenziato, che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale nei limiti in cui le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza (v. Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 376), atteso che, diversamente, le misure derogatorie del regime ordinario acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale (così Corte cost., 14 ottobre 1996, n. 351 e, più recentemente, Corte cost., 5 maggio 2020, n. 97). E sulla stessa lunghezza d'onda, anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «quella della congruità tra misura e scopo costituisce una declinazione del principio di proporzione, rispetto al quale la stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo richiede che le misure incidenti sulle libertà riconosciute dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all'obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimenti idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso» (Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, non massimata).

Nel caso di specie è la stessa ordinanza impugnata a rimettere all'Amministrazione penitenziaria la scelta relativa alle concrete modalità esecutive nell'ambito di un ventaglio articolato di possibilità operative, tutte peraltro già esistenti, al fine di consentire alla Direzione dell'Istituto di individuare la modalità compatibile con le cennate esigenze di sicurezza, certamente affrontabili con semplici accorgimenti organizzativi costituenti comune patrimonio di conoscenza.

Infatti, rispetto a quanto dedotto dall'Amministrazione ricorrente in ordine al rischio di illecite captazioni, non può non rilevarsi come la video-chiamata, utilizzando la rete *intranet* del Ministero della giustizia, soddisfi le paventate esigenze di sicurezza, trattandosi di modalità validata tecnicamente dal Servizio Informatico Penitenziario della Direzione Generale del Personale e delle Risorse del D.A.P. e dalla DGSIA (cfr. pag. 2 Circolare del 30 gennaio 2019).

Inoltre, per quanto attiene alle problematiche di documentazione della conversazione a distanza, la video-chiamata può essere notoriamente registrata attraverso l'applicazione indicata nel provvedimento e nella richiamata circolare del D.A.P. (*Skype for business*) o altra equivalente, venendo generato un *file* temporaneo che, collocato in una cartella presente sul *computer* utilizzato per la comunicazione, può essere successivamente masterizzato e custodito (per essere poi inviato, a richiesta, alla Direzione Distrettuale Antimafia o ad altra autorità giudiziaria che dovesse avere la necessità di accedere alla comunicazione).

Ancora: come per i detenuti della media sicurezza, le importantissime esigenze di controllo sulle modalità di svolgimento della conversazione possono essere soddisfatte attraverso l'esercizio della vigilanza "da remoto" da parte dell'operatore penitenziario, il quale, in caso di comportamenti non consentiti, potrebbe interrompere immediatamente la chiamata; e con specifico riferimento al caso in esame, la circostanza che entrambi i colloquianti possano accedere alla piattaforma di comunicazione solo dall'ambiente carcerario in cui si trovano ristretti, rende evidente l'insussistenza di rischi collegati alla presenza di terzi o a comportamenti "non controllabili" del familiare ammesso al colloquio visivo da remoto. Inoltre, sempre secondo le regole previste dalla circolare del 30 gennaio 2019, n. 0031246U con riferimento le video-chiamate effettuate dai detenuti inseriti nel circuito della cd. media sicurezza, potrebbe essere effettuata la contabilizzazione delle chiamate eseguite dai detenuti sottoposti al regime differenziato, sicché anche su tale piano non vi sarebbe alcuna specifica controindicazione, diversamente da quanto, ancora una volta, prospettato dall'Amministrazione ricorrente.

Ma soprattutto, va rilevato che, al di là di quanto fin qui osservato, proprio la previsione, da parte dell'ordinanza impugnata, di una pluralità di opzioni tecniche per lo svolgimento del video-collegamento (v. *supra* § 1 del «ritenuto in fatto»), avrebbe reso necessario, da parte del ricorrente, confrontarsi anche rispetto ad esse, con riferimento alle quali, invece, il ricorso è del tutto manchevole, essendosi le censure focalizzate unicamente sull'uso dell'applicazione *Skype for business*.

5. Sotto altro profilo, deve osservarsi, a ulteriore dimostrazione della infondatezza delle censure esposte nell'impugnazione, che lo stesso Ministero ricorrente fonda le proprie riserve in ordine alla possibilità di effettuare le video-chiamate sull'assenza di un regolamento in grado di uniformare le relative modalità esecutive tra i vari istituti penitenziari (per un'analogha osservazione v. Sez. 1, n. 16557 del 22/3/2019, citata). E tuttavia, in disparte la circostanza che l'assenza di una regolamentazione uniforme è imputabile essenzialmente all'inerzia dell'Amministrazione che la denuncia come necessaria, è la stessa affermazione della sua indispensabile adozione a rivelare la piena legittimità del

ricorso alle videochiamate, pacificamente non impedito dalla legge penitenziaria e, quindi, eseguibile attraverso l'adozione di semplici misure organizzative attraverso le quali garantire l'effettività del diritto al colloquio.

In proposito, va, infatti, rimarcato come il ricorso a tale modalità di svolgimento dei colloqui sia funzionale a rendere possibile l'esercizio del diritto nei casi in cui esso non potrebbe essere altrimenti garantito, dovendo, dunque, la videoconferenza essere circoscritta alle situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare il colloquio in presenza, come appunto segnalato nel caso in esame, essendo entrambi i coniugi ristretti in regime di art. 41-bis Ord. pen. e non avendo avuto la possibilità di effettuare colloqui, già prima della sottoposizione a tale regime della moglie di (omissis), da oltre quattro anni.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato siccome infondato, senza che il Ministero della giustizia ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).


PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso.

Così deciso in data 22/6/2020

Il Consigliere estensore

Carlo Renoldi



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

